



*Consiglio Regionale della Puglia*

LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2012, N. 6

**“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24  
(Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell’emofilico)”**



*Consiglio Regionale della Puglia*

2

## LEGGE REGIONALE

### **“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell’emofilico)”**

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

#### Art. 1

*Modifica all’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 24*

1. L’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell’emofilico) è sostituito dal seguente:

#### “Art. 1

1. Le Asl e le Aziende ospedaliere della Regione Puglia, previa comunicazione all’Assessorato alla sanità, organizzano, su istanza dei Centri emofilia, corsi di addestramento per i pazienti affetti da coagulopatie congenite e loro assistenti per renderli idonei a eseguire con consapevolezza il trattamento domiciliare in ossequio alle raccomandazioni nazionali vigenti.”.



**Art. 2**

*Modifica al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/1976*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/1976 le parole: "Per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza dell'emofilico" sono sostituite dalle seguenti: "Per trattamento domiciliare dei pazienti con malattie emorragiche congenite".

**Art. 3**

*Modifica all'articolo 3 della l.r. 24/1976*

1. L'articolo 3 della l.r. 24/1976 è sostituito dal seguente:  
"Art. 3  
1. I pazienti di maggiore età o gli assistenti da loro indicati, riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono eseguire a domicilio il trattamento di cui all'articolo 2. Per gli emofilici minori di età è concessa espressa facoltà ai genitori e/o a terzi da loro designati, di partecipare ai corsi di addestramento previsti dalla presente legge, onde praticare la terapia domiciliare. I pazienti e/o loro assistenti riconosciuti idonei a praticare la terapia domiciliare sono tenuti a compilare un diario della terapia infusioneale."

**Art. 4**

*Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/1976*

1. L'articolo 4 della l.r. 24/1976 è sostituito dal seguente:  
"Art. 4  
1. Entro ventiquattro ore dal trattamento, eseguito in regime di urgenza, il paziente deve sottoporsi a una visita di controllo presso il centro che lo assiste. Ove sia impossibilitato a recarvisi, il paziente deve comunque informare il centro per programmare una visita. Ogni sei mesi i pazienti devono sottoporsi a un controllo generale da eseguire presso il centro di riferimento. I dati relativi



*Consiglio Regionale della Puglia*

4

al trattamento domiciliare devono essere riportati nella cartella clinica del paziente a ogni visita di controllo.”.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Silvana Vernola)



*Consiglio Regionale della Puglia*

5

E' estratto del verbale della seduta del 14 marzo 2012 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Silvana Vernola)